



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ARIA
PRIMARIA DELL'EDIFICIO SEDE AGCM

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI

CUP D88E24000080005

INDICE

Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 – Norme regolatrici	4
Art. 3 - Importo del contratto. Clausola di revisione dei prezzi	4
Art. 4 – Durata del contratto	4
Art. 5 – Consegna dei lavori	5
Art. 6 – Contestazioni e riserve	5
Art. 7 - Sospensione e ultimazione dei lavori. Collaudo	5
Art. 8 – Penali	6
Art. 9 – Garanzia definitiva	6
Art. 10 - Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione	6
Art.11 – Garanzia della fornitura	7
Art. 12 – Obblighi ed oneri a carico dell'esecutore	7
Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti	8
Art. 14 -Danni	8
Art. 15 -Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia	8
Art. 16 -Pagamenti	9
Art. 17 - Risoluzione del contratto	10
Art. 18 - Recesso	10
Art. 19 – Subappalto e subcontratti	10
Art. 20 – Trattamento dei dati personali – Informativa privacy	11
Art. 21 -Domicilio legale	12
Art. 22 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 23 – Foro competente	12
Art. 24 - Informativa in materia di whistleblowing	12
Art. 25 – Disposizioni finali	13

Art. 1 – Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i *“Lavori di adeguamento dell'impianto di aria primaria dell'edificio sede dell'AGCM”* obbligandosi ad osservare, nell'esecuzione degli stessi, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nei presenti obblighi contrattuali nonché nella documentazione di gara e nel Progetto esecutivo e relativi allegati appresso elencati:

ELABORATI GRAFICI

Layout di cantiere

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano terra

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano primo

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano secondo

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano terzo

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano quarto

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano quinto

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano sesto

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano settimo

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano ottavo

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Piano nono

Rilievo geometrico e materico degli impianti - Copertura

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano primo

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano secondo

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano terzo

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano quarto

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano quinto

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano sesto

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano settimo

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano ottavo

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Piano nono

Opere di miglioramento distribuzione aeraulica interna - Copertura

Schema di logica

ELABORATI TECNICI

Elenco elaborati

Relazione tecnica

Capitolato generale d'appalto

Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto

Piano di manutenzione

Programma di manutenzione

Quadro economico

Piano di sicurezza e coordinamento

Costi della sicurezza

Incidenza della manodopera

Fascicolo dell'opera

Cronoprogramma

ELABORATI ECONOMICI

Computo metrico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Analisi prezzi

Tutti gli atti e documenti sopra richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto le proposte migliorative formulate in sede di offerta tecnica, oltre che le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Art. 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nei documenti di gara e nei relativi allegati:

- dal D.lgs. n. 36/2023, di seguito denominato anche “Codice dei contratti” e relativi Allegati;
- dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”, con riferimento alle norme ancora in vigore;
- dal D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Patto di integrità dell'AGCM.

Art. 3 – Importo del contratto. Clausole di revisione dei prezzi

L'ammontare dei lavori di cui al presente contratto, come descritti nel progetto esecutivo, è di € _____ (____ / __) a seguito del ribasso d'asta offerto pari al _____ %, comprensivi di € 24.941,00(ventiquattromilanovecentoquarantuno/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto è stipulato interamente a corpo.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Qualora successivamente alla stipula e nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, il costo dell'opera (l'importo contrattuale originario al netto del ribasso) subisca una variazione in aumento, superiore al 5 (cinque) per cento, l'appaltatore, dietro presentazione di apposita istanza, debitamente motivata e con l'esplicitazione della modifica intervenuta rispetto alle condizioni rilevabili al momento dell'offerta, ha diritto all'adeguamento dei prezzi nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa per i lavori ancora da eseguire.

Per le eventuali variazioni in diminuzione provvede direttamente la stazione appaltante.

Ai fini dell'accertamento della suddetta variazione, a cura del Direttore dei lavori, si fa riferimento agli indici sintetici dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT e alla vigente Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche della Regione Lazio.

Art. 4 – Durata del contratto

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di xxx giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, secondo l'indicazione dei tempi di esecuzione formulata dall'Aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

Sono compresi tra i “giorni utili”:

- i giorni festivi e semifestivi;

- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri.
- Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese, compimento dei lavori, nonché per condizioni meteorologiche avverse.
- Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerate "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Art. 5 – Consegna dei lavori

Il RUP, nella persona dell'ing. Sergio Cascone, e il Direttore dei lavori, nella persona dell'ing. Luigi De Marco, unitamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, arch. Nadia Todisco, vigilano sulla corretta esecuzione delle lavorazioni. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori. L'appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati per ricevere la consegna dei lavori medesimi, che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque fissata alla data della prima convocazione.

Art. 6 – Contestazioni e riserve

Il Direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al RUP le eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori. Il RUP convoca le parti e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 del d.lgs.n. 36/2023.

Le contestazioni e i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

Art. 7 – Sospensione e ultimazione dei lavori. Collaudo

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi e con le modalità previsti dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023.

Le esigenze operative connesse alle funzioni istituzionali dell'AGCM sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 121, comma 8 del D. lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito alla comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Responsabile del procedimento, che ne rilascia copia all'esecutore.

Il collaudo/regolare esecuzione è effettuato con le modalità di cui all'art. 116 del d. lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 8 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di completamento dei lavori come specificati all'art.4, l'Appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale netto per ciascun giorno di ritardo.

Ferme le penali sopra previste, qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, i lavori non siano eseguiti conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze accertate saranno segnalate all'Appaltatore perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 20.000,00, in base alla gravità dell'inadempimento. E' fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo art.9.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale netto. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale l'Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico affidatario, prima dell'affidamento del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell'affidamento, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della garanzia stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Art. 10 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023, a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro i danni che possono derivare

alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere deve prevedere un massimale pari ad € 900.000,00.

La polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad € 2.00.000,00.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 11 – Garanzia della fornitura

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire l'oggetto della fornitura, compresi i relativi componenti e accessori, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di mesi 12 decorrenti dalla data del collaudo/regolare esecuzione; in tale garanzia deve rientrare anche la manodopera e i materiali di consumo occorrenti per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali. L'intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata.

Art. 12 – Obblighi ed oneri a carico dell'esecutore

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio Direttore tecnico quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore tecnico e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze operative dell'AGCM.

L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il Direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal Direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dal cantiere entro il termine stabilito dal Direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'Appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'Appaltatore.

Tutte le spese relative all'appalto e al contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto, vengono assunte dall'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione dei lavori dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la sistemazione delle opere che a giudizio del Committente non risultassero eseguite conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Sono a carico dell'esecutore le eventuali spese di missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs.36/2023, l'affidatario assume l'impegno di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 – Danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 15 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'appaltatore senza la preventiva approvazione dell'Autorità.

Art. 16 – Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, sulla base degli stati di avanzamento e previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della l. 136/10 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

La fattura recante la dicitura: “*Lavori aria primaria - UAGEC1716*”, da emettere in formato elettronico, dovrà indicare il **CIG** e il **CUP** ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: **UFF1VB** e che l'Autorità opera in regime di SPLIT PAYMENT. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l'AGCM comunichi (a mezzo PEC o e-mail) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente. La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Appaltatore, troverà applicazione l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione dei lavori

Il prezzo offerto verrà corrisposto in base a stati di avanzamento, secondo lo schema che segue:

- anticipazione pari al 20% del valore netto del contratto, ai sensi dell'art.125 del d.lgs.36/2023. L'anticipazione sarà corrisposta su richiesta dell'appaltatore e previa costituzione di garanzia fideiussoria di pari importo, da presentare prima della consegna dei lavori;
- primo SAL da effettuarsi al compimento del 30% dei lavori, con pagamento del 25% del valore netto del contratto;
- secondo SAL da effettuarsi al compimento del 60% dei lavori, con pagamento del 25% del valore netto del contratto;
- terzo SAL da effettuarsi al compimento del 90% dei lavori, con pagamento del 20% del valore netto del contratto;
- il restante 10% all'esito del collaudo/regolare esecuzione.

Ai pagamenti in acconto viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi, secondo le modalità di cui all'art. 125, comma 5, del d. lgs. 36/2023.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione dei lavori non precede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica del DURC di congruità della manodopera di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Fornitore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante PEC ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall'art.122 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, tra cui rientrano anche la sospensione dei lavori senza giustificato motivo e il grave ritardo sui tempi di esecuzione;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto;
- f) sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 in esito alla comunicazione antimafia.

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l'Autorità comunica per iscritto, con PEC al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.

In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

Art. 18 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del d.lgs. 36/2023 previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Art. 19 – Subappalto e subcontratti

In linea con quanto previsto nel disciplinare di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti appresso indicati:

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art.119, commi 5 e 16 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità provvederà a corrispondere all'Appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023. È fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali - Informativa Privacy ai sensi degli artt.13 - 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**1. Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L'Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall'Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d'incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. GDPR).

Art. 21 - Domicilio legale

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso. Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 22 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

La comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Art. 23 - Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 24 - Informativa in materia di whistleblowing

Il Fornitore si impegna a comunicare al personale dedicato all'esecuzione della prestazione destinata all'Autorità che qualora venga a conoscenza di attività illecite capaci di pregiudicare l'integrità dell'Autorità stessa e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta, può segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ottenendo le garanzie riservate ai whistleblower utilizzando la piattaforma online a ciò dedicata cui è possibile accedere dal seguente link: "<https://whistleblowing.agcm.it/#/>".

Il link è riservato e non può essere rivelato all'esterno.

Informazioni utili sull'istituto del whistleblowing e sulla protezione accordata dall'Autorità agli autori delle segnalazioni si trovano, oltre che all'interno della piattaforma indicata, sul sito internet dell'Autorità, sezione "Autorità trasparente – Altri contenuti-Corruzione", che si invita a consultare anche ai fini della visione dell'informativa privacy.



Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole dell'*e-procurement* di AcquistiinretePA.

Roma, 18 settembre 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti

Antonello Schettino

(FIRMATO DIGITALMENTE)

FIRMA DELL'OPERATORE _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di accettare specificatamente gli artt.: 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 22 del presente documento.

FIRMA DELL'OPERATORE _____